



STATUTO

Associazione di promozione sociale "ANTIRACKET SALENTO TARANTO"

Art.1- COSTITUZIONE E STATUTO. E' COSTITUITA L'ASSOCIAZIONE "ANTIRACKET SALENTO TARANTO" con sede legale e operativa in Taranto alla Via Duomo, 234. Per una maggiore capillarità e presenza, l'associazione, tramite il suo Consiglio Direttivo, potrà aprire altre sedi, delegazioni ed unità locali su tutto il territorio nazionale, gestite con mandato senza rappresentanza; il titolare della sede sarà dotato di poteri per l'ordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo dell'associazione si riserva l'insindacabile potere d'istituzione, di revoca e di nomina, fissando altresì le modalità d'esercizio della delegazione. L'associazione potrà anche aprire rappresentanze e delegazioni su tutto il territorio della Comunità Europea ed in ogni altro paese rappresentato alle Nazioni Unite. L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'associazione è una libera associazione, non confessionale, e non ha scopo di lucro. La durata dell'associazione è di anni 10 e si intende prorogata automaticamente per lo stesso periodo di tempo se non verrà presa decisione contraria dall'assemblea dei soci. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile. Il Regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea in seduta ordinaria disciplina, in armonia con lo Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Art. 2 - SCOPI. L'Associazione ha lo scopo di: a) promuovere la conoscenza sui problemi inerenti il mondo dell'illegalità e della criminalità in tutti i suoi aspetti: economico, istituzionale, politico e culturale; b) promuovere e coordinare iniziative concrete atte ad approfondire la conoscenza dei fenomeni criminali di cui l'associazione intende occuparsi nelle forme ritenute più opportune; c) promuovere iniziative atte alla sensibilizzazione dei più vasti strati dell'opinione pubblica ed alla loro formazione, svolgendo un'azione di prevenzione o formazione rivolte al mondo della scuola e all'area del disagio minorile e giovanile; d) diffondere una cultura politica basata sul rispetto della Costituzione e dello Stato normativo garante dei diritti e delle differenze, che agisce in pieno rispetto delle regole democratiche; e) elaborare una strategia di lotta non violenta contro il dominio mafioso.

L'Associazione per perseguire le predette finalità opera mediante: 1) le prestazioni degli associati che offrono proprie competenze e abilità professionali; 2) l'attuazione di propri autonomi progetti oppure l'adesione a progetti di Enti pubblici o privati che siano in armonia con le finalità dell'Associazione stessa; 3) dipendenti o collaboratori retribuiti in conformità di legge.

L'Associazione potrà presentare richieste di finanziamento presso enti locali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari al fine di reperire risorse da investire per il raggiungimento degli scopi associativi. L'associazione si avvarrà di tutti gli interventi e le agevolazioni finanziarie e fiscali previste dalle normative italiane e comunitarie.

Art. 3 - ATTIVITA'. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione promuoverà tutte le iniziative logistiche, politiche, culturali, di collaborazione e di solidarietà necessarie, quali: a) incentivare le denunce di chi subisce estorsioni e/o usura, attraverso opportuna informazione e sostegno; b) costituirsi parte civile nei processi per estorsione e/o usura; c) prestare assistenza per l'istruzione della pratica di accesso al Fondo di Solidarietà; d) fornire assistenza legale gratuita; e) prevenire e contrastare i fenomeni estorsivi/ usurai attraverso attività di tutela, assistenza, informazione e formazione; f) collaborare con le amministrazioni della provincia per creare una rete attiva sul territorio nel contrasto alla criminalità organizzata e non; g) fornire informazione periodica, sia a mezzo stampa che a mezzo web, attraverso la realizzazione di un periodico editoriale dello sportello mirante alla diffusione della cultura della sicurezza e della legalità; h) collaborare e rapportarsi con tutte le Forze dell'Ordine, le Istituzioni politiche (Governo, Parlamento, Regioni, Province e Comuni) e l'Autorità Giudiziaria; i) promuovere adeguate attività di studio, di progettazione, di informazione e di ricerca sui fenomeni attinenti alle tematiche espresse nello Statuto; j) organizzare pubbliche manifestazioni per sensibilizzare alla cultura di legalità e promuovere le attività di sostegno alle vittime; k) cooperare con altre associazioni analoghe sia su scala locale che nazionale; l) designare propri rappresentanti in consessi, enti o commissioni nei quali è richiesta la rappresentanza nell'interesse delle vittime dell'usura e del racket; m) partecipare a progetti comunali, volti al recupero sociale, su beni confiscati alla mafia; n) promuovere, gestire, organizzare, supportare e coordinare corsi di formazione professionale e stage sia per il personale interno, sia in favore di terzi (associazioni, imprese, aziende, fondazioni, ecc.), sia in favore di imprese ed Enti Pubblici e privati in forma singola e/o associata; organizzare corsi di formazione professionale, in proprio o su richiesta di terzi (persone singole, imprese, aziende, associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni sotto qualunque veste giuridica), al fine di qualificare operatori già inseriti o da inserire nell'ambito lavorativo nonché per formare il personale interno, persone e strutture terze, disoccupati e/o occupati, ecc; o) collaborare con le amministrazioni comunali per promuovere, sostenere e partecipare a progetti, iniziative e attività finanziate con fondi comunitari, ministeriali, regionali o di enti locali, sempre nel rispetto degli obiettivi del presente statuto; p) organizzare convegni, conferenze e/o manifestazioni di tipo promozionale/culturale, anche di natura finanziaria, su tematiche inerenti la legalità nei vari aspetti; q) intervenire presso le pubbliche autorità (amministrative e giudiziarie) perché intervengano in modo efficace nella prevenzione e repressione dei fenomeni criminali e illegali.

Art. 4 - ORGANI. Sono organi dell'associazione: 1) L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ORDINARI; 2) IL CONSIGLIO DIRETTIVO; 3) IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE; 4) L'ASSEMBLEA DEI SOCI AFFILIATI.

Art. 5 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ORDINARI. L'assemblea generale dei soci ordinari è costituita da tutti i soci ordinari (sono perciò esclusi i soci affiliati). Può essere ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal presidente. L'Assemblea generale dei soci ordinari è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 dei soci; in tale caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della stessa e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso scritto esposto presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata e ne deve essere data notizia ai soci tramite raccomandata, fax, e-mail o brevi mano (con firma per ricevuta da parte del convocato). L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto spedito per lettera raccomandata al domicilio di ogni socio almeno 3 giorni prima della data fissata. Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega. Il voto è singolo come da disposizione del codice civile. All'assemblea dei soci ordinari, su richiesta, può partecipare un rappresentante dei soci affiliati ma senza avere diritto di voto. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea generale dei soci ordinari ha i seguenti compiti: a) approvare il programma proposto dal consiglio direttivo; b) approvare il bilancio consuntivo; c) approvare il bilancio preventivo; d) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi degli aderenti, siano essi ordinari o affiliati.-----
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

Art. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti tra i soci nel corso dell'Assemblea ordinaria e comunque sempre in numero dispari. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale da collocare nel Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: a) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione; b) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinandone l'attività e autorizzandone le spese; c) sottoporre all'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali; d) eleggere il presidente; e) nominare il segretario; f) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; g) nominare nella prima seduta il vice presidente; h) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità o urgenza.-----
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà essere sostituito per cooptazione.

Art. 7 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di tre anni ed è rieleggibile. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Esso cessa dalla carica qualora non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 5. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Per gli atti di straordinaria amministrazione potrà assumere obbligazioni, impegni od iniziative nell'ambito dello specifico mandato di volta in volta conferitogli dall'Assemblea, ovvero, nei casi d'urgenza, con ratifica della medesima da richiedere con convocazione straordinaria entro i quindici giorni successivi. Rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea. E' autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze. In caso di assenza, di impedimento o cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, fino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo, da convocare in 30 giorni e non oltre. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. In caso di vacanza del Vice Presidente, il Presidente riunirà il Consiglio Direttivo che provvederà alla sua nomina.

Art. 8 - SEGRETARIO. Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti: a) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci; b) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea del consiglio direttivo; c) predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di marzo.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI AFFILIATI. L'assemblea dei soci affiliati può essere convocata in qualunque momento da almeno i 3/10 dei soci affiliati. L'Assemblea adempie ai seguenti compiti: a) discute sugli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; b) nomina un rappresentante che può partecipare alle assemblee dei soci

ordinari per ascoltare e/o riportare le proprie rimozioni; c) prende visione del bilancio preventivo e del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'anno precedente.

Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate con avviso scritto esposto presso la sede dell'Associazione almeno 5 giorni prima della data fissata e ne deve essere data notizia ai soci tramite raccomandata, fax, e-mail o brevi mano (con firma per ricevuta da parte del convocato). Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci affiliati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci affiliati intervenuti o rappresentati. L'Assemblea, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l'Assemblea stessa e dal verbalizzante. Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci affiliati e ordinari con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione. Il voto è singolo come da disposizione del codice civile.

Art. 10 - GRATUITA' DELLE CARICHE. Le cariche sociali sono elettive e gratuite. Esse hanno la durata di anni 4 e possono essere riconfermate. Ai soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dalla disciplina fiscale.

Art. 11 - BILANCIO. Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci che deciderà a maggioranza di voto. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (che provvederà con le stesse modalità previste per il bilancio consuntivo) il bilancio preventivo contenente, in singole voci, le previsioni delle entrate e delle spese relative all'esercizio annuale successivo, previa predisposizione della relazione da parte del Collegio dei Sindaci. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 12- AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI. Possono aderire all'Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, in qualità di soci ORDINARI, con diritto di voto e di elezione alle cariche sociali, ovvero come soci AFFILIATI, i quali non hanno diritto di voto ed elezione alle cariche sociali. I soci fondatori, ossia i soci che hanno fondato e costituito l'associazione, sono di diritto anche soci ordinari. Sono soci (ordinari o affiliati) dell'associazione coloro che sottoscrivono il presente Statuto e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione; può anche accogliere l'adesione di chiunque fornisca apporto economico alle attività dell'Associazione in qualità di Socio sostenitore, nonché nominare Soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. Soci sostenitori e Soci onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo ma potranno partecipare alla discussione e al dibattito delle sedute dell'Assemblea. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio esecutivo e deve essere registrata su apposito Libro Soci. Il numero dei soci è illimitato. La perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dalla conseguente ratifica dell'Assemblea e può verificarsi: a) per gravi fatti a carico del socio; b) per inadempienze; c) per assenze prolungate e ingiustificate dalle attività sociali e per mancato versamento della quota sociale per due anni; d) per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione; e) per decesso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata. Il socio soggetto ad esclusione può sostenere un contraddittorio di fronte al Consiglio Direttivo.

Art. 13 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI. I soci, ad eccezione dei diritti distinguenti tra ordinari e affiliati, hanno il diritto di: a) partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega (solo a favore di altri soci; ciascun socio non può avere più di una delega); b) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione; d) dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso); e) proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; f) voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e su tutte le decisioni su cui è richiesto il voto.

I soci, ad eccezione dei doveri distinguenti i soci ordinari e affiliati, hanno l'obbligo di: a) osservare le norme del presente Statuto, del regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; b) svolgere le attività preventivamente concordate; c) mantenere un comportamento consono, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione; d) versare regolarmente la quota sociale.

Art. 14 - QUOTA SOCIALE. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea ed è differente per la qualifica di socio ordinario o di socio affiliato. Essa è annuale; non è trasmissibile, frazionabile o rivalutabile, né richiedibile in caso di

recesso o di perdita della qualità di aderente. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Il socio viene escluso se la quota sociale non viene versata per due anni.

Art. 15 - RISORSE ECONOMICHE. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da: a) quote associative e contributi degli aderenti; b) contributi privati; c) contributi dello Stato, di Enti, e di Istituzioni Pubbliche; d) donazioni e lasciti testamentari; e) iniziative di solidarietà; f) rendite di beni immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

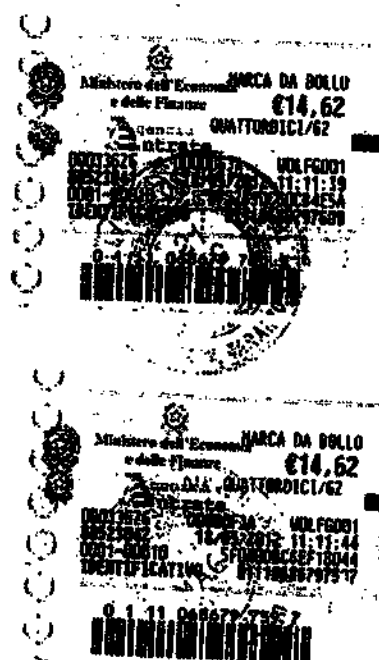
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art. 16 - MODIFICARE LO STATUTO. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 5 soci. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell'art. 21 c.c.

Art. 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE. In caso di scioglimento dell'Associazione (con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ordinari), il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall'Assemblea.....

Art. 18 – RINVIO. Per quanto non convenuto nel presente statuto valgono le norme previste dalle leggi in materia. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Taranto.

.... Fine



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ANTIRACKET TARAS" (già Antiracket Salento Taranto)
(c.f. 90205720734)

Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo settore art. 82, comma 3

Premessa: L'Assemblea Straordinaria in data 14/01/2020 decide la modifica dello Statuto dell'Associazione in forza del quale l'Associazione, costituita in data 3.01.2011 con atto costitutivo registrato in data 21.12.2012, presso l'AdE di Taranto al n. 5719, serie 3, assume la nuova denominazione Ente Terzo Settore - A.P.S. Antiracket Taras, adegua il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal Dlg.n.117/2017 ed opera in continuità con la modalità operative che la qualificano come Associazione di Promozione Sociale ed in quanto Ente di Terzo settore si iscriverà nel registro regionale prima e trasminerà nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, quando in vigore e potrà utilizzare la denominazione ETS, dopo tale iscrizione, indicandone tutti gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto alla Via Duomo n. 234 - Palazzo Galeota -, quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata "Antiracket TARAS" - APS", in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

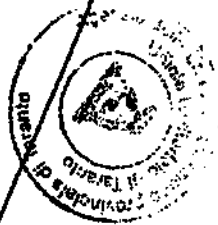
Art. 2. L'Associazione "Antiracket Taras - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività.

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: A) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; B) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; C) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni; D) formazione universitaria e post-universitaria; E) organizzazione gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; F) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; G) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; H) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; I) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; J) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; K) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; L) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; M) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: a) promuovere la conoscenza sui problemi inerenti il mondo dell'illegalità e della criminalità in tutti i suoi aspetti: economico, istituzionale, politico e culturale; b) promuovere e coordinare iniziative concrete atte ad approfondire la conoscenza dei fenomeni criminosi di cui l'associazione intende occuparsi nelle forme ritenute più opportune; c) promuovere iniziative atte alla sensibilizzazione dei più vasti strati dell'opinione pubblica ed alla loro formazione, svolgendo un'azione di prevenzione o formazione rivolte al mondo della scuola e all'area del disagio minorile e giovanile; d) diffondere una cultura politica basata sul rispetto





della Costituzione e dello Stato normativo garante dei diritti e delle differenze, che agisce in pieno rispetto delle regole democratiche; e) elaborare una strategia di lotta non violenta contro il dominio mafioso.

Art.4 L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: a) incentivare le denunce di chi subisce estorsioni e/o usura, attraverso opportuna informazione e sostegno; b) prestare direttamente e/ o indirettamente, con mezzi propri e/ o di terzi la totale solidarietà ed assistenza alle vittime di tutti i reati commessi dal crimine, organizzato e non, che comprimano la libertà di iniziativa economica. in particolar modo in favore delle vittime di racket di usura e di corruzione anche attraverso la costituzione di parte civile nei procedimenti penali per i reati di estorsione, usura corruzione e associazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis nonché nei reati associativi e per i singoli reati fine; c) prestare assistenza per l'istruzione della pratica di accesso al Fondo di Solidarietà; d) fornire assistenza legale gratuita; e) prevenire e contrastare i fenomeni estorsivi/ usurari attraverso attività di tutela, assistenza, informazione e formazione; f) collaborare con le amministrazioni della provincia per creare una rete attiva sul territorio nel contrasto alla criminalità organizzata e non; g) fornire informazione periodica, sia a mezzo stampa che a mezzo web, attraverso la realizzazione di un periodico editoriale dello sportello mirante alla diffusione della cultura della sicurezza e della legalità; h) collaborare e rapportarsi con tutte le Forze dell'Ordine, le Istituzioni politiche (Governo, Parlamento, Regioni, Province e Comuni) e l'Autorità Giudiziaria; i) promuovere adeguate attività di studio, di progettazione, di informazione e di ricerca sui fenomeni attinenti alle tematiche espresse nello Statuto; j) organizzare pubbliche manifestazioni per sensibilizzare alla cultura di legalità e promuovere le attività di sostegno alle vittime; k) cooperare con altre associazioni analoghe sia su scala locale che nazionale; l) designare propri rappresentanti in consessi, enti o commissioni nei quali è richiesta la rappresentanza nell'interesse delle vittime dell'usura e del racket; m) partecipare a progetti comunali, volti al recupero sociale, su beni confiscati alla mafia; n) promuovere, gestire, organizzare, supportare e coordinare corsi di formazione professionale e stage sia per il personale interno, sia in favore di terzi (associazioni, imprese, aziende, fondazioni, ecc.), sia in favore di imprese ed Enti Pubblici e privati in forma singola e/o associata; organizzare corsi di formazione professionale, in proprio o su richiesta di terzi (persone singole, imprese, aziende, associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni sotto qualunque veste giuridica), al fine di qualificare operatori già inseriti o da inserire nell'ambito lavorativo nonché per formare il personale interno, persone e strutture terze, disoccupati e/o occupati, ecc; o) collaborare con le amministrazioni comunali per promuovere, sostenere e partecipare a progetti, iniziative e attività finanziate con fondi comunitari, ministeriali, regionali o di enti locali, sempre nel rispetto degli obiettivi del presente statuto; p) organizzare convegni, conferenze e/o manifestazioni di tipo promozionale/culturale, anche di natura finanziaria, su tematiche inerenti la legalità nei vari aspetti; q) intervenire presso le pubbliche autorità (amministrative e giudiziarie) perché intervengano in modo efficace nella prevenzione e repressione dei fenomeni criminali e illegali.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e modalità definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione potrà per finanziare le proprie attività di interesse generale, organizzare iniziative e campagne di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

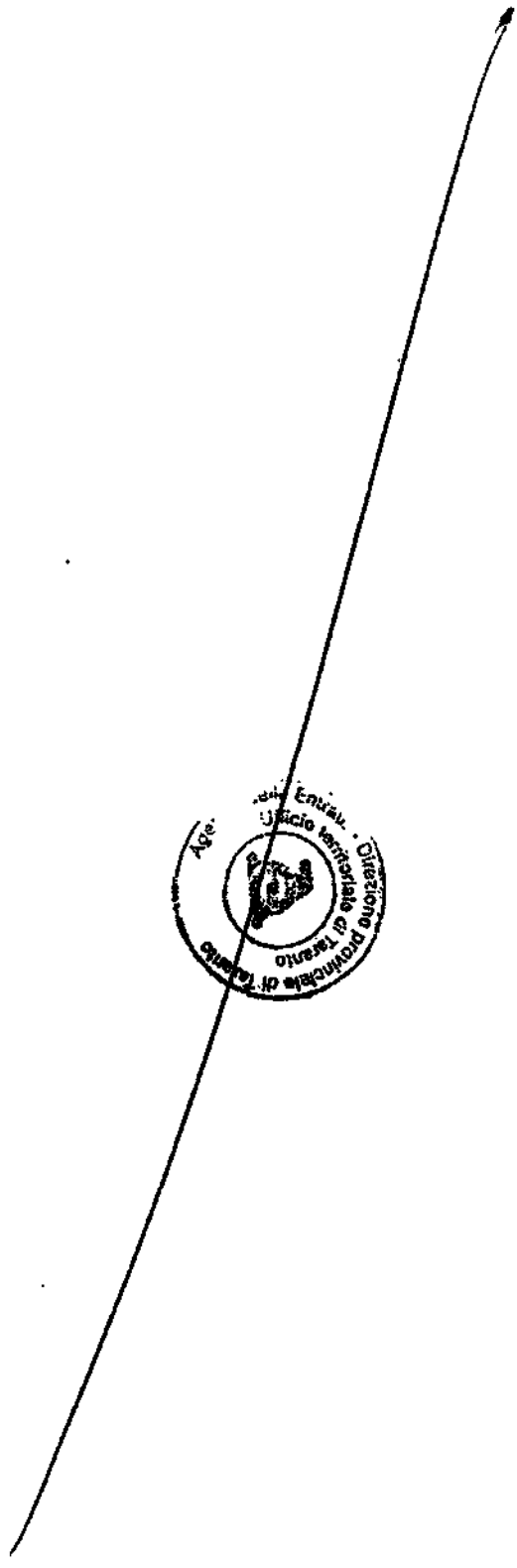
Potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Soci

Art.7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.



Art.8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art.10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Perdono la qualità di socio coloro che non sono in regola con il pagamento della quota annuale sociale.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Al sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la



10/10/1980

responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

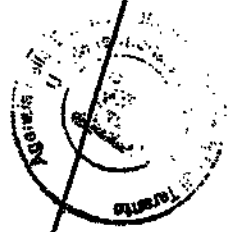
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio





direttivo;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto della sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.



Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

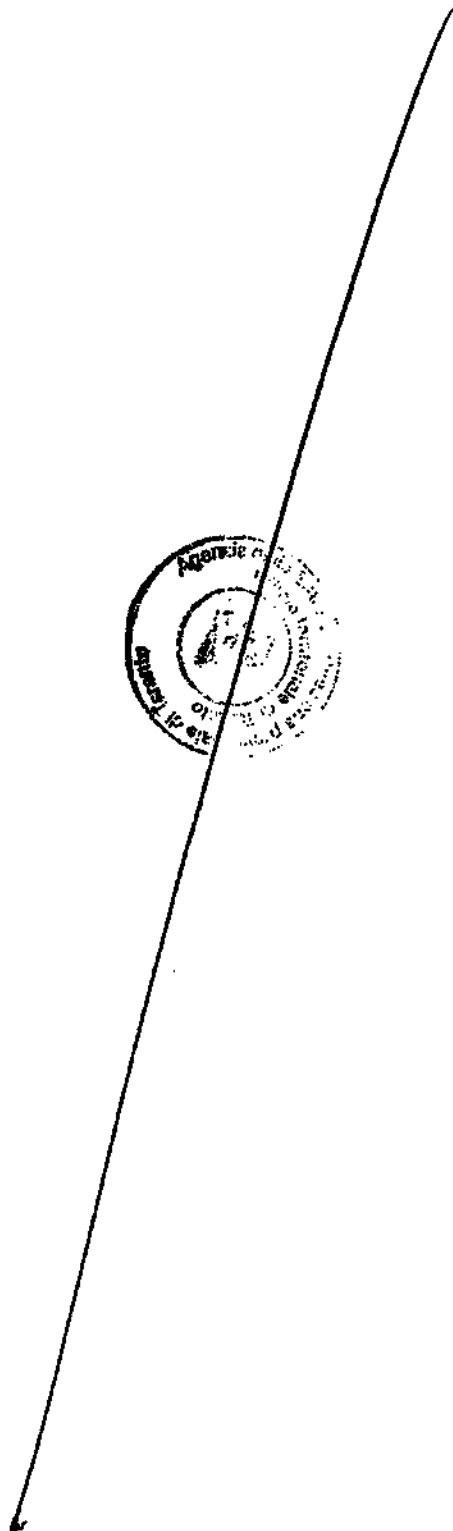
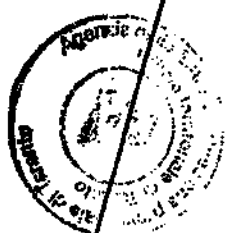
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34.11 patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.



Handwritten signature: G. Onorato

Handwritten signature: [illegible]

Handwritten signature: [illegible]



È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Comitato Sociale



